



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 39/24 DEL 31.07.2018

Oggetto: Progetto per un impianto eolico di potenza pari a 6,00 MW nel Comune di Sassari. Proroga dell'efficacia della Delib.G.R. n. 21/29 del 5.6.2013 relativa alla procedura di VIA. Proponente: ESE Apricena s.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con proposta n. 101368 del 2018, riferisce che, con la deliberazione n. 21/29 del 5.6.2013, a conclusione dell'iter istruttorio relativo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per il progetto in epigrafe, la Giunta regionale esprimeva un giudizio positivo di compatibilità ambientale, condizionato al rispetto di una serie di prescrizioni. Inoltre la Giunta stabiliva che i lavori dovessero essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della medesima deliberazione, avvenuta sul BURAS del 17 luglio 2013.

L'intervento conseguiva l'Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. con Determinazione n. 13802 del 26.4.2016 del Direttore del Servizio Energia ed Economia Verde dell'Assessorato regionale dell'Industria. In seguito il proponente con lettera del 6.6.2016 (prot. DGA n. 11002 del 7.6.2016), trasmetteva una variante inerente alla tipologia di aerogeneratore, utilizzando il modello M140 da 3 MW della ditta Senvion, con altezza al mozzo di 110 metri e diametro del rotore di 140 metri. Il Servizio Valutazioni Ambientali (SVA), sulla base della documentazione fornita, riteneva che la modifica proposta non comportasse notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, rispetto al progetto già valutato nella VIA, e non fosse riconducibile alla categoria di cui all'Allegato B1 alla Delib.G.R. 34/33 del 2012, punto 8), lettera s) "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1)". Pertanto, comunicava al proponente che non era necessaria l'attivazione di ulteriori procedure di competenza, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui alla Delib.G.R. n. 21/29 del 5.6.2013.

Nel 2018 il proponente (prot. DGA n. 6874 del 23.3.2018) ha trasmesso al Servizio energia ed economia verde dell'Assessorato Industria una istanza di variante alla AU relativa ad alcune modifiche nelle opere di connessione alla RTN e alla viabilità d'impianto. Il Servizio V.A., stante quanto disposto dalla vigente normativa in materia di VIA, considerata la imminente scadenza della efficacia della Delib.G.R. 21/29 del 2013, si è riservato (nota prot. DGA n. 11316 del 22 maggio 2018) di esprimere il parere sulle modifiche progettuali prospettate nella documentazione trasmessa



a marzo 2018 in sede di proroga di efficacia della citata deliberazione. L'istanza di proroga è stata trasmessa dal proponente a maggio 2018; all'istanza ha fatto poi seguito (prot. DGA n. 12422 del 4.6.2018) l'invio della relazione tecnico – illustrativa attestante la sostanziale invarianza dei quadri di riferimento programmatico, progettuale e ambientale assunti come riferimento per le valutazioni a suo tempo effettuate nel 2013.

Infine, l'Assessore continua riferendo che il Servizio V.A., a conclusione dell'istruttoria, ha rilevato quanto segue:

1. in relazione al quadro di riferimento programmatico e alle linee guida in materia di eolico contenute nella Delib.G.R. 40/11 del 2015, dalla documentazione trasmessa dal proponente si evince il mancato rispetto dei buffer da alcune aree non idonee per i valori del paesaggio (ndr. territori coperti da foreste e da boschi, aree gravate da usi civici, aree e beni di interesse archeologico). Per questo motivo il Servizio V.A. con nota prot. n. 14755 del 3 luglio 2018 ha richiesto agli uffici competenti un contributo istruttorio/parere finalizzato a valutare la sussistenza delle condizioni per prorogare la validità temporale della Delib.G.R. 21/29 del 2013 o se, al contrario, sia necessario reiterare le procedure in materia di VIA. Tale nota è stata riscontrata dal Servizio tutela del paesaggio con nota prot. n. 28221 del 16 luglio 2018 (prot. DGA n. 15729 del 17.7.2018) in cui viene evidenziato che <<...per quanto concerne le specifiche competenze istituzionali per le quali questo Servizio opera sempre in stretta co-gestione con gli organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che l'impianto in argomento nel suo complesso e le ultime modeste modifiche apportate al progetto originario, che peraltro riguardano, come già detto, solo opere minori, siano state valutate nel rispetto dei presupposti di legittimità degli atti e secondo principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità>>.
2. in relazione al quadro di riferimento progettuale, dall'adozione della Delib.G.R. 21/29 del 2013, l'impianto ha subito le seguenti modifiche:
 - a. in sede di autorizzazione unica è stato previsto un cambio del modello di aerogeneratore: si è passati dall'installazione di 2 aerogeneratori da 3 MW, con altezza al mozzo pari a 100 metri e diametro del rotore fino a 122 metri (161 metri di altezza totale massima) a due aerogeneratori modello Nordex N131 da 3 MW con altezza al mozzo pari a 99 m e diametro del rotore di 131 metri (164,5 metri di altezza totale);



- b. nel 2016 è stata prevista una ulteriore variante inerente alla tipologia di aerogeneratore, utilizzando il modello M140 da 3 MW della ditta Senvion, con altezza al mozzo di 110 metri e diametro del rotore 140 metri (180 metri di altezza totale). Il Servizio V.A. sulla base della documentazione fornita, visto il confronto effettuato dal proponente nelle relazioni tecniche sui potenziali impatti ambientali e tenuto conto del parere del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza (prot. DGA 13747 del 18.7.2016) per quanto attiene alla componente paesaggistica, ha ritenuto che la modifica proposta non comporti notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, rispetto al progetto già valutato nella VIA, non ritenendo quindi necessaria una reiterazione delle procedure in materia di VIA;
- c. nel 2018 il proponente ha trasmesso un'ulteriore istanza relativa a una modifica sulle opere di connessione elettrica e viabilità di accesso di seguito elencate:
1. differente viabilità di accesso al sito delle stazioni elettriche (Cabina Primaria e Stazione Elettrica);
 2. richiesta di connessione provvisoria della Cabina Primaria (CP) alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN);
 3. traslazione della CP e modifica del layout interno;
 4. differente viabilità di accesso al sito eolico, con ripristino della strada vicinale "Piscina";
 5. modifica di un breve tratto di cavidotto di rete per evitare l'interferenza con un traliccio Alta Tensione (AT) di Terna.

Le varianti 1., 2., e 3. risolvono l'interdipendenza delle autorizzazioni conseguite dal proponente e da un'altra Società (FV Turna), con cui in origine era stato condiviso il progetto delle opere di connessione, in conseguenza della interdipendenza dei rispettivi impianti di rete e della comune viabilità di accesso al sito della CP e della SE. In particolare le varianti 1. e 2. sono varianti senza le quali la Società, suo malgrado, non può procedere all'avvio dei lavori in tempo utile per il conseguimento dell'entrata in esercizio del parco eolico entro la scadenza del 20 luglio 2019, data oltre la quale decade dal diritto all'incentivazione conseguito a seguito della partecipazione alle procedure d'asta di cui al DM 23 giugno 2016. La variante 3. è funzionale alla realizzazione della variante 2. ed all'eliminazione di una interferenza con il progetto autorizzato della Società FW Turna, mentre la variante 4. consente l'accesso al parco eolico attraverso una viabilità esistente, per massima parte già idonea alle esigenze di cantiere e di esercizio. Infine la variante 5. elimina un'interferenza tra il cavidotto in Media Tensione MT (impianto di rete) ed un traliccio di



alta tensione di Terna emersa a seguito dei rilievi per la progettazione esecutiva, nonché modifica l'ingresso del cavo MT in CP. Tali varianti si rendono necessarie al fine di garantire la indipendenza del progetto Ese Apricena da quello di FW Turna, dal momento che quest'ultima, non essendo ad oggi aggiudicataria della tariffa incentivante, non ha alcun interesse ad avviare i lavori di costruzione del proprio parco eolico e delle infrastrutture connesse (viabilità e opere di connessione alla RTN);

3. per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale non si rilevano modifiche significative, in termini di nuovi impatti sull'ambiente, rispetto a quanto esaminato in sede di VIA dal momento che l'unico elemento degno di nota è dato dal fatto che la nuova viabilità di accesso alla Cabina Primaria, per cui si prevede un allargamento della sezione stradale dai 3 metri attuali ai 4 metri di progetto, attraversa, per una lunghezza di circa 300 metri, un'area caratterizzata da macchia piuttosto folta, prevalentemente a corbezzolo (*Arbutus unedo*) e leccio (*Quecus ilex*). Tale variante risulta comunque meno invasiva rispetto alla soluzione di accesso da Nord, prospettata in precedenza, in quanto le opere in variante hanno uno sviluppo planimetrico notevolmente minore (circa il 50%).

L'Assessore riferisce quindi che il Servizio V.A., preso atto di quanto comunicato dal Servizio tutela del paesaggio e vigilanza territorialmente competente, dato atto altresì del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio (prot. DGA 16179 del 23.7.2018), non avendo rilevato modifiche sostanziali sotto il profilo programmatico, progettuale e ambientale, ha concluso l'istruttoria con la proposta di prorogare la validità della deliberazione della Giunta regionale n. 21/29 del 5.6.2013.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di fare propria la proposta del Servizio delle valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

di prorogare l'efficacia temporale della Delib.G.R. 21/29 del 5.6.2013, per le motivazioni indicate in premessa, stabilendo che i lavori, conformemente a quanto indicato nella deliberazione n. 45/24 del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 39/24
DEL 31.07.2018

27.9.2017, siano realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione autonoma della Sardegna, pena l'attivazione di una nuova procedura di VIA. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci